

Acque minerali

Sono definite acque minerali naturali quelle che hanno origine esclusivamente da una falda o da un giacimento sotterraneo, hanno caratteristiche igieniche e chimico – fisiche particolari e proprietà favorevoli alla salute. La normativa stabilisce che non possono essere sottoposte a disinfezione e che la loro purezza originale deve essere mantenuta inalterata. Le acque superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile vanno trattate a seconda dello stato qualitativo di partenza: per questo motivo, sono classificate secondo i criteri generali e le metodologie di rilevamento della qualità previsti nei vari decreti attuativi.

Riferimenti legislativi

Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente. (G.U. n. 302 del 31-12-2003)

IL MINISTERO DELLA SALUTE:

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni ed in particolare il comma quattro dell'art. 2, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche emanate, al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunità Europea in materia;

-Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

-Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

-Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede a stabilire ed aggiornare le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente; Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

-Considerato che la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 precisa, tra l'altro, che ai fini di controlli ufficiali e' necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione, ed, altresì, che, in merito alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare;

-Ravvisata la necessità di adeguare le prescrizioni relative ai parametri delle acque minerali naturali contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche;

Ravvisata la necessità di stabilire le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 16 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1. 1. L'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, è sostituito dal seguente:

Art. 5. – 1. Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo:

e seguono tutti i parametri che ne definiscono le caratteristiche organolettiche.